

REGOLAMENTO GENERALE

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA

PARTE PRIMA

PRINCIPI E SIMBOLI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 1 - SIMBOLI DELL'ARCICONFRATERNITA

I simboli dell'Arciconfraternita - di cui ogni Confratello e Consorella deve avere cura e rispetto - sono:

A. LO STEMMA - aggiornato, nelle sue specifiche grafiche, con delibera di Magistrato n. 27 del 24 marzo 2021 - è composto da due parti: la parte grafica e la parte scritta.

La grafica è uguale in tutte le versioni ed è composta dallo scudetto e dalla "M" sormontata dalla croce, emblema della primitiva Casa della Misericordia fin dal 1250, e ripresa agli albori della nuova Confraternita della Misericordia nello stemma in ceramica colorata che ancora oggi campeggia in alto nella parete della sede storica che si affaccia su Via Pantaneto. I colori ufficiali sono "blu" e "oro".

Lo stemma viene utilizzato come simbolo distintivo sulle divise dei Volontari, sui mezzi di trasporto, nella carta intestata, nelle presentazioni e in tutti gli utilizzi grafici.

B. LA VESTE STORICA è conferita ai Volontari dopo cinque anni di attività continuativa di volontariato e il conseguimento della medaglia ottagonale d'argento, come meglio descritto nell'art. 11 del presente Regolamento Generale. Essa è il segno di appartenenza all'Arciconfraternita e di profondo attaccamento ai suoi principi etici e morali e appartiene in perpetuo al Volontario.

La veste storica con la tradizionale "buffa", cioè il cappuccio a cono e feritoie per gli occhi, è di colore nero: essa è corredata da una cintura in forma di rosario a grani terminante con crocefisso o con medaglia dell'Arciconfraternita, ricadente alla sinistra del Volontario, una volta allacciata la cintura stessa.

La veste storica è indossata nella festa titolare di Sant'Antonio Abate, festeggiato il 17 gennaio di ogni anno, e in tutte quelle ricorrenze e manifestazioni a carattere religioso dove i Volontari sono chiamati a rappresentare l'Arciconfraternita, come appartenenti alla comunità cristiana.

C. LA DIVISA DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, in particolare per le attività di trasporto sanitario, deve rispettare le indicazioni contenute nel documento della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e successive modifiche.

La giacca o il giaccone recano sulla parte posteriore la scritta "Misericordie" e devono essere presenti lo stemma dell'Arciconfraternita e del raggruppamento zonale (Siena Soccorso), il badge identificativo conforme alle normative vigenti, il ruolo e la qualifica (Soccorritore, Autista, ecc.); le magliette e le felpe possono aggiungere la scritta "Misericordia di Siena". Non sono ammessi altri simboli o personalizzazioni.

PARTE SECONDA

UFFICIO ISPEZIONE - SERVIZIO E DIVISA

RICONOSCIMENTI AI VOLONTARI - DIRETTORE SANITARIO

ART. 2 - UFFICIO ISPEZIONE

L'Ufficio Ispezione è incaricato di gestire e coordinare tutti i servizi sanitari, ordinari e di emergenza, di protezione civile, di utilità sociale, sportivi o di ogni altro genere svolti dall'Arciconfraternita.

Il suo rappresentante è l'Ispettore ai Servizi, nominato o rinnovato annualmente dal Magistrato, su proposta del Provveditore e scelto tra i Volontari, secondo l'art. 47, lettera d) dello Statuto.

ART. 3 - FUNZIONI DELL'ISPETTORE AI SERVIZI

L'Ispettore ai Servizi collabora costantemente con il Conservatore ai Servizi e, ove necessario, anche con gli altri Conservatori del Magistrato, nonché con eventuali figure tecniche nominate dal Magistrato. A questi, nonché al Provveditore, l'Ispettore ai Servizi riferisce puntualmente sul suo operato, sulla situazione dei Volontari e sulle questioni di ogni genere ad essi riferibili.

L'Ispettore ai Servizi si avvale, nell'espletamento delle sue funzioni, della cooperazione del Vice Ispettore ai Servizi e dei Capi Guardia, nominati o rinnovati annualmente dal Magistrato, su proposta del Provveditore e scelti tra i Volontari, secondo l'art. 47 lettera D) dello Statuto.

L'Ispettore ai Servizi ha le seguenti principali funzioni:

A) Gestisce e sorveglia tutti i servizi;

- B) Gestisce, sotto la propria responsabilità, l'aggiornamento dei periodici tabulati dei servizi svolti dai Volontari, mediante l'utilizzo di supporti elettronici, sia al fine della graduatoria annuale, per l'attribuzione dei riconoscimenti loro spettanti, secondo i punteggi riferiti nei successivi artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento Generale, sia per evidenziare per tempo eventuali assenze ingiustificate dei Volontari medesimi nei servizi per i quali si erano prenotati;
- C) Mantiene i rapporti con tutti i Volontari, raccogliendone istanze e richieste da sottoporre eventualmente al Magistrato;
- D) Gestisce l'accoglienza dei nuovi Volontari - secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 7 del presente Regolamento Generale - verificandone i requisiti previsti agli artt. 23 e 24 dallo Statuto e quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del volontariato attivo nei vari settori;
- E) Provvede al supporto materiale e operativo del nuovo Volontario, ne segue l'inserimento e verifica la sua formazione e il corretto svolgimento dei servizi da parte del medesimo;
- F) Propone al Magistrato i nominativi per l'incarico di Capiguardia;
- G) Verifica il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento Generale, dei Regolamenti interni, delle delibere dei Gruppi Operativi e di ogni disposizione o circolare da parte dei Confratelli, Consorelle e Volontari;
- H) Tiene in consegna i ruoli delle squadre, segnalando eventuali criticità riferite ai Volontari e ai servizi;
- I) Organizza periodiche riunioni di coordinamento tra i Gruppi Operativi, i Volontari e il personale dipendente;
- L) Vigila sulla corretta utilizzazione, conservazione e restituzione delle divise fornite ai Volontari per i servizi di ogni genere e in generale sul corretto funzionamento del Servizio Guardaroba;
- M) Collabora con il Provveditore e il Magistrato nei casi in cui si devono comminare sanzioni disciplinari nei confronti di Volontari o di Confratelli e Consorelle, secondo quanto meglio descritto nel successivo art. 14 del presente Regolamento Generale.

ART. 4 - VICE ISPETTORE AI SERVIZI

Il Vice Ispettore ai Servizi è nominato annualmente dal Magistrato, su proposta del Provveditore, e il suo incarico può essere rinnovato.

Il Vice Ispettore ai Servizi collabora con l'Ispettore ai Servizi e lo sostituisce in tutte le sue funzioni e attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 5 - CAPI GUARDIA

I Capi Guardia sono i Volontari, come sopra nominati, che ricoprono particolari ruoli di responsabilità, gestione e coordinamento delle varie attività dell'Ufficio Ispezione e funzioni dell'Ispettore ai Servizi.

Rivestono automaticamente la qualifica di Capi Guardia, per tutta la durata del rispettivo mandato, i Rappresentanti delle Sezioni Territoriali e dei Distaccamenti e i Referenti dei Gruppi Operativi.

ART. 6 - ACCOGLIENZA DEGLI ASPIRANTI VOLONTARI

Colui che aspira a diventare un Volontario della Arciconfraternita - una volta accolta la sua domanda di iscrizione alla medesima, secondo quanto previsto all'art. 23 dello Statuto - deve presentarsi all'Ufficio Ispezione per un colloquio preliminare.

In tale colloquio l'aspirante Volontario deve ricevere esaustiva informazione sulle attività svolte dall'Arciconfraternita, venendo adeguatamente supportato nella scelta di quelle più confacenti al medesimo.

ART. 7 - SERVIZIO

Il Servizio inizia il giorno di iscrizione al Registro del Volontariato.

Il servizio attivo svolto dal Volontario deve risultare periodicamente dagli appositi tabulati mediante l'utilizzo di supporti elettronici, ovvero dalle segnalazioni scritte predisposte, sotto la loro responsabilità, dall'Ispettore e dai Capi Guardia ed inviate dall'Ufficio Ispezione al Segretario Generale dell'Arciconfraternita.

ART. 8 - DIVISE

La divisa non può essere indossata dal Volontario al di fuori del servizio che deve essere svolto, salvo occasioni di rappresentanza a eventi ufficiali pubblici.

Possono essere adottate, su delibera del Magistrato, divise o tenute di servizio per tutte le attività di carattere non sanitario, pertanto non sottostanti a specifiche disposizione di legge, purché conformi con i principi istituzionali e rispettose delle disposizioni sullo stemma dell'Arciconfraternita.

ART. 9 - RICONOSCIMENTI

Ai Volontari, che si sono distinti per un costante impegno e sulla base di quanto previsto

nell'art. 24 dello Statuto e nei successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento Generale, alla fine di ogni anno sono conferiti i seguenti riconoscimenti:

- A) Serie di medaglie;
- B) Veste storica;
- C) Iscrizione "in pietra";
- D) Speciali riconoscimenti deliberati dal Magistrato.

ART. 10 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER SERVIZI PRESTATI

La base per l'assegnazione dei punti è l'ora di servizio prestato secondo le seguenti modalità:

A) Trasporto sanitario (ordinario e di emergenza), trasporto di organi, interventi di protezione civile, trasporto sociale, recupero salme e vestizione dei defunti, servizio in sala operativa:

- Punti 8 per ogni ora di servizio notturno (dalle ore 24.00 alle ore 07.00);
- Punti 4 per ogni ora di servizio diurno (dalle ore 07.00 alle ore 24.00);

B) Per gli altri servizi, diversi dall'ambito sanitario, sono attribuiti punti 4 per ogni ora di servizio prestato.

C) Per gli interventi, che superano la durata di 24 ore, per i giorni successivi è attribuito un punteggio forfettario pari a 200 punti al giorno.

ART. 11 - MEDAGLIE, VESTE STORICA E ISCRIZIONE IN PIETRA

Relativamente al punto A), di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento Generale, i Volontari hanno diritto di ricevere le seguenti medaglie al raggiungimento del punteggio minimo:

Medaglia di bronzo	punti 1.000	Medaglia d'oro	Punti 10.000
Medaglia d'argento	punti 2.000	Crocefisso d'oro	Punti 15.000
Crocefisso d'argento	Punti 4.000	Croce greca d'oro	Punti 20.000
Croce greca d'argento	Punti 6.000	Esagonale d'oro	Punti 25.000
Medaglia ottagonale d'argento	Punti 8.000	Ottagonale d'oro	Punti 30.000

Eventuali punteggi eccedenti sono accumulati al fine di ottenere, al raggiungimento dei corrispondenti punteggi, le medaglie di grado superiore e così fino al completamento della serie. Ciascun tipo di medaglia può essere ottenuta solo una volta.

I Volontari, dopo cinque anni di assidua frequentazione ai servizi e il conseguimento della

medaglia ottagonale d'argento, maturano il diritto a partecipare al rito della vestizione con la consegna della veste storica con la tradizionale "buffa".

La veste storica, su proposta del Provveditore al Magistrato, può essere conferita in via eccezionale a quei Volontari che hanno dimostrato, nei confronti dell'Arciconfraternita, un particolare attaccamento attraverso opere di carità e di beneficenza.

Il Volontario, maturati 30.000 punti, ha diritto di richiedere l'iscrizione "in pietra".

ART. 12 - DIRETTORE SANITARIO

L'incarico di Direttore Sanitario può essere svolto solo da un medico iscritto all'Ordine Professionale ed è deliberato dal Magistrato su proposta del Provveditore, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

I principali compiti del Direttore Sanitario sono:

- A) Firmare la dichiarazione di idoneità sanitaria al servizio per il personale volontario;
- B) Gestire la formazione generale, con funzione di verifica dei requisiti e rilascio attestazioni, in materia sanitaria in collaborazione con il Gruppo Istruttori, compresi gli aggiornamenti previsti dalla legge;
- C) Gestire il rischio infettivo e provvedere alla stesura delle relative procedure di monitoraggio e supporto diretto al personale interessato;
- D) Supportare psicologicamente i volontari in seguito ad interventi critici, in collaborazione con specialisti esperti;
- E) Coordinare i corsi di cui al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 con aziende e privati e gestire documentazione e attestati;
- F) Gestire le verifiche riguardanti le autorizzazioni al trasporto sanitario
- G) Accredimento (gestione eventi critici su aspetti tecnici e sanitari);
- H) Provvedere agli adempimenti di cui alla Legge Regione Toscana n. 70/2010 e alla Legge Regione Toscana n. 83/2019 (e successive modifiche);
- I) Gestione e controllo del servizio di farmacia, centrale e periferico, e degli elettromedicali;
- L) Consulenza sanitaria per la Casa di Riposo e stesura delle procedure operative in occasione delle verifiche USL;
- M) Consulenza igienico-sanitaria per il Cimitero Monumentale in base alle normative vigenti;
- N) Consulenza generale per ogni esigenza sanitaria relativa ad ambulatori, punti prelievo, piani di soccorso per manifestazioni culturali/sportive.

PARTE TERZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONFRATELLI E CONSORELLE

Come prevede l'art. 21 dello Statuto, la qualità di Confratelli e Consorelle dell'Arciconfraternita, oltre che per morte e recesso volontario, si può perdere per decadenza o esclusione.

La DECADENZA è prevista per: a) morosità ingiustificata per mancato pagamento per un biennio delle quote e dei contributi economici annuali dovuti; b) venir meno dei requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto.

A) La morosità ingiustificata è da qualificarsi tale decorsi quindici giorni dal sollecito scritto di adempimento da parte degli uffici amministrativi. Tale situazione deve essere segnalata tempestivamente dagli uffici amministrativi al Segretario Generale dell'Arciconfraternita e da questi al Provveditore, che si farà carico di investire del caso il primo Magistrato utile, al quale spetta di comminare il provvedimento di decadenza.

B) Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto può essere segnalato dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita, dal Provveditore, dall'Ufficio Ispezione o da chiunque ne abbia avuto fondata notizia.

In tal caso il Provveditore, sentito il diretto interessato, ove riscontri l'effettivo venir meno dei suddetti requisiti, porterà la questione all'attenzione del primo Magistrato utile per la delibera di decadenza.

L'ESCLUSIONE è prevista per i gravi comportamenti del Confratello o Consorella, descritti all'art. 21 dello Statuto, che possono essere segnalati per scritto da chiunque abbia assistito o avuto seria e fondata notizia ai/dei medesimi all'Ispettore ai Servizi. Quest'ultimo ne deve dare tempestiva notizia al Provveditore affinché porti la questione all'attenzione del primo Magistrato utile al fine di deliberare l'esclusione del Confratello o Consorella.

Le delibere di decadenza ed esclusione devono essere tempestivamente comunicate al Confratello o Consorella, a cura del Segretario Generale dell'Arciconfraternita, per raccomandata AR. o altro mezzo legalmente riconosciuto. Il Confratello o la Consorella potranno presentare ricorso scritto, entro quindici giorni dalla suddetta notifica, al Collegio dei Probiviri che deciderà sul medesimo secondo l'art. 50 dello Statuto.

ART. 14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

I Volontari - oltre a essere soggetti alle cause di decadenza/esclusione previste nell'art. 21 dello Statuto (le cui procedure sono state descritte nel precedente art. 13 del presente Regolamento Generale), sono passibili di specifici provvedimenti, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto per la violazione dei doveri descritti all'art. 24 dello Statuto.

Tali provvedimenti - di competenza del Magistrato, su proposta del Provveditore - in base alla gravità delle violazioni, sono: a) Ammonizione scritta; b) Sospensione temporanea dall'attività di volontariato; c) Sospensione definitiva dall'attività di volontariato.

Al fine di valutare la gravità dei comportamenti del Volontario e indicare la più opportuna sanzione, è specifico compito dell'Ispettore ai Servizi raccogliere le eventuali segnalazioni verbali o scritte, convocare l'interessato/i per l'audizione sui fatti e redigere una dettagliata relazione da inviare tempestivamente al Provveditore che discuterà l'argomento nel primo Magistrato utile, al fine di deliberare il provvedimento disciplinare più opportuno.

In casi estremamente gravi o di pericolo di danno all'immagine dell'Arciconfraternita, in via prudenziale e prima della pronuncia del Magistrato, l'Ispettore ai Servizi può proporre al Provveditore la sospensione immediata del Volontario da ogni attività. Tale eventuale decisione del Provveditore dovrà essere ratificata nel primo Magistrato utile.

Ogni provvedimento disciplinare, assunto in via d'urgenza dal Provveditore o deliberato dal Magistrato, deve essere tempestivamente comunicato al Volontario, a cura del Segretario Generale dell'Arciconfraternita, per raccomandata AR. o altro mezzo legalmente riconosciuto, nonché all'Ispettore ai Servizi e agli uffici di gestione dei Volontari. Il Volontario può presentare ricorso scritto, entro quindici giorni dalla suddetta notifica, al Collegio dei Probiviri che deciderà sul medesimo secondo l'art. 50 dello Statuto.

Il Volontario sospeso definitivamente può continuare a essere iscritto all'Arciconfraternita come Confratello o Consorella.

PARTE QUARTA

CORPO ELETTORALE - COMMISSIONE ELETTORALE SEGGIO ELETTORALE – VOTAZIONI

ART. 15 - CORPO ELETTORALE

Il Corpo Elettorale si identifica con l'Assemblea ordinaria - composta dai Volontari che ne hanno diritto - alla quale compete l'elezione dei membri degli Organi dell'Arciconfraternita, secondo l'art. 29 dello Statuto.

ART. 16 - RUOLO DEL CORPO ELETTORALE

Il Ruolo del Corpo Elettorale è l'elenco dei Volontari che annualmente hanno il diritto di eleggere i membri degli Organi dell'Arciconfraternita. Esso è conservato dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita, come previsto dall'art. 59 dello Statuto.

Il Ruolo del Corpo Elettorale viene aggiornato dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita (o da chi lo sostituisce) entro il mese di gennaio di ogni anno e con riferimento alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

Il Segretario Generale dell'Arciconfraternita, in particolare, deve verificare se, alla data del trentuno dicembre di ogni anno, gli elettori possiedono tutti i requisiti richiesti per far parte del Ruolo del Corpo Elettorale, radiando coloro che, per qualunque causa, ne sono privi e aggiungendo coloro che, invece, hanno maturato titolo per esservi iscritti. I Volontari morosi al 31 dicembre possono tuttavia regolarizzare la loro posizione entro il 31 marzo.

Il Ruolo del Corpo Elettorale così aggiornato viene reso pubblico entro il quindici febbraio di ogni anno mediante la sua esposizione, per dieci giorni consecutivi, nelle bacheche dell'Arciconfraternita e delle sedi periferiche.

Il reclamo, in ordine all'iscrizione o alla cancellazione nel/dal predetto Ruolo del Corpo Elettorale, entro il predetto periodo di pubblicazione, deve essere presentato al Segretario Generale dell'Arciconfraternita che lo inoltrerà al Collegio dei Probiviri al quale spetta decidere sul medesimo, come meglio precisato nell'art. 50 dello Statuto.

Decorsi i termini di pubblicazione - in assenza di reclami, ovvero dopo le relative decisioni del Collegio dei Probiviri - il Ruolo del Corpo Elettorale si intende definitivo, non impugnabile e immodificabile per tutto l'anno e dovrà essere utilizzato anche per tutte le elezioni interne nelle Sezioni Territoriali, nei Distaccamenti e nei Gruppi Operativi.

ART. 17 - COMMISSIONE ELETTORALE - COMPOSIZIONE

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra i Volontari e nominati con delibera da adottarsi dal Consiglio Generale nell'adunanza da tenersi entro la prima decade del mese di marzo di ogni anno.

I componenti effettivi e i supplenti della Commissione Elettorale non devono rivestire, al momento della loro nomina, nessuna carica negli Organi dell'Arciconfraternita.

In entrambe le modalità colui che riceve il maggior numero di voti funge da Presidente della Commissione Elettorale; in caso di parità, tale funzione sarà svolta dal membro più anziano per iscrizione all'Arciconfraternita.

ART. 18 - COMMISSIONE ELETTORALE - FUNZIONI

La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre una lista di Volontari da candidare alle elezioni annuali per ricoprire tutti gli incarichi in scadenza negli Organi dell'Arciconfraternita.

I candidati possono essere gli stessi membri in scadenza, se non hanno compiuto ancora il secondo mandato - dopo il quale, comunque devono rispettare l'anno di vacanza - o nuovi nominativi.

I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi.

La Commissione Elettorale deve raccogliere la firma di adesione dei candidati, il loro sintetico curriculum vitae e la dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi descritti all'art. 55 dello Statuto.

ART. 19 - LISTE ELETTORALI

La Commissione Elettorale predispone la lista elettorale definitiva in cui devono essere indicati i nominativi dei candidati. In caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

Il numero dei candidati deve essere almeno il doppio delle cariche da eleggere.

La lista elettorale deve essere resa pubblica, a cura del Segretario Generale dell'Arciconfraternita, mediante affissione nelle bacheche dell'Arciconfraternita, delle Sezioni Territoriali e dei Distaccamenti.

ART. 20 - LISTE ELETTORALI ALTERNATIVE

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della predetta lista elettorale è consentita, con sottoscrizione da parte di un numero non inferiore a un quinto dei Volontari aventi diritto al voto e regolarmente iscritti nel Ruolo del Corpo Elettorale aggiornato, la presentazione alla Commissione Elettorale di liste alternative di candidati. Questi ultimi devono firmare per accettazione la loro candidatura e presentare alla Commissione Elettorale il proprio sintetico curriculum vitae e la dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi descritti all'art. 55 dello Statuto.

Le liste elettorali alternative devono comprendere tutte le cariche in scadenza da ricoprire negli Organi dell'Arciconfraternita.

I presentatori di una lista alternativa non possono sottoscriverne altre. In caso di sottoscrizione di più liste sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine temporale.

La Commissione Elettorale, all'atto della presentazione delle liste alternative, controlla la

sussistenza dei requisiti sopradescritti per i presentatori e per i candidati: dell'accettazione o della reiezione delle liste alternative la Commissione Elettorale deve redigere apposito e motivato verbale.

ART. 21 - SCHEDA DI VOTAZIONE

Qualora siano presentate ed ammesse, con le modalità di cui sopra, una o più liste, la scheda elettorale deve essere predisposta in modo da contenere tutte quelle ammesse, rendendole ugualmente visibili e facilmente distinguibili.

Nella scheda di votazione ogni lista conterrà, in ordine alfabetico, il cognome e il nome dei candidati proposti per le cariche elettive da ricoprire. In caso di omonimia, deve essere indicata anche la data di nascita.

ART. 22 - CHIUSURA DEI COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I compiti della Commissione Elettorale si esauriscono con la predisposizione della scheda di votazione. Del termine dei lavori, la medesima deve dare comunicazione al Provveditore e al Segretario Generale, consegnando altresì la scheda di votazione definitiva.

ART. 23 - CONTROLLO DELLE LISTE

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, gli originali delle liste elettorali presentate sono consegnati dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita al Presidente del Seggio, di cui ai successivi articoli del presente Regolamento Generale, il quale, dopo aver verificata la perfetta corrispondenza dei nomi in essi indicati con quelli riportati sulle schede, provvede ad affiggerne una copia nel luogo delle votazioni. Dell'esecuzione di tale controllo deve essere dato atto nel verbale del Seggio.

ART. 24 - SEGGIO ELETTORALE - NOMINA - FUNZIONI

Il Magistrato nomina i cinque componenti il Seggio Elettorale, scegliendoli nell'elettorato attivo, attribuendo a uno di loro la funzione di Presidente, come previsto dall'art. 46 dello Statuto.

Non possono essere nominati nel Seggio Elettorale i candidati nelle liste elettorali o i componenti della Commissione Elettorale.

I componenti del Seggio Elettorale esercitano collegialmente i poteri necessari per un ordinato andamento di tutte le operazioni elettorali. Il Presidente ha la facoltà di fare allontanare dal luogo delle votazioni chiunque disturbi le operazioni stesse.

ART. 25 - SEGGIO ELETTORALE - INSEDIAMENTO

Il Seggio elettorale deve insediarsi almeno un'ora prima di quella prevista per l'inizio delle operazioni di voto.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, gli originali delle liste elettorali presentate sono consegnati dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita al Presidente del Seggio il quale, dopo aver verificata la perfetta corrispondenza dei nomi in essi indicati con quelli riportati sulle schede, provvede ad affiggerne una copia nel luogo delle votazioni. Dell'esecuzione di tale controllo deve essere dato atto nel verbale del Seggio.

All'atto dell'insediamento il Presidente del Seggio prende in consegna, dal Segretario Generale dell'Arciconfraternita, le schede di votazione già predisposte. Sul retro di ogni scheda devono essere apposti il timbro dell'Arciconfraternita e la firma del Presidente del Seggio e di un altro membro del medesimo.

ART. 26 - VOTAZIONI

Nei locali dell'Arciconfraternita, dove hanno luogo le elezioni, non può farsi alcuna propaganda elettorale e i votanti devono intrattenervisi solo il tempo necessario per esprimere il voto. Non sono ammessi rappresentanti di lista.

Ogni Volontario può esprimere il voto, oltre che personalmente, anche su delega di altro Volontario con il massimo di una sola delega per elettore.

Il Presidente del Seggio identifica gli elettori e consegna loro le schede.

Dell'eseguita votazione viene dato atto nell'apposito tabulato da parte del Seggio.

ART. 27 - ESPRESSIONE DEL VOTO

Il voto è espresso con un segno di croce nell'apposita casella posta nella parte superiore di ogni lista e, all'interno della lista scelta, con un segno di croce accanto al nome del candidato.

Si possono esprimere preferenze massimo pari alla metà del numero dei candidati elencati nella lista ed a quelli di una sola lista.

ART. 28 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

A chiusura delle votazioni si dà immediato inizio alle operazioni di scrutinio che devono essere effettuate senza soluzione di continuità e alle quali possono essere ammessi gli elettori.

Allo spoglio delle schede assiste il Segretario Generale dell'Arciconfraternita che provvede altresì a redigere apposito verbale che, oltre alla sua firma, deve contenere quella di tutti i membri del Seggio Elettorale.

Detto verbale è notificato al Magistrato uscente entro otto giorni dalla data delle elezioni e al Consiglio Generale uscente entro il mese successivo.

ART. 29 - ELETTI

Sono eletti alle cariche poste in votazione coloro che ricevono più voti validi e che appartengono alla lista che ha ricevuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano per ordine di iscrizione all'Arciconfraternita; nel caso di contemporaneità d'iscrizione, il più anziano d'età.

Il Segretario Generale dell'Arciconfraternita provvede a comunicare al Provveditore e al Magistrato la nomina agli eletti e a ricevere, da parte di questi ultimi, la loro formale accettazione della carica.

L'eletto a più cariche ha diritto all'opzione. Nel caso di mancata accettazione di un eletto, o di sua opzione per altra carica, subentrerà nella carica rimasta scoperta il primo dei non eletti della stessa lista vincitrice. I non eletti, appartenenti alla lista vincitrice, comporranno l'elenco dei supplenti e resteranno tali per i successivi dodici mesi e comunque fino alle elezioni successive e potranno essere ripescati in caso di impedimento o rinuncia di uno o più degli eletti.

Gli eletti entrano in carica dal primo giorno del mese successivo a quello delle elezioni.

PARTE QUINTA

SEZIONI TERRITORIALI - DISTACCAMENTI TERRITORIALI - GRUPPI OPERATIVI

ART. 30 - SEZIONI TERRITORIALI

Le Sezioni Territoriali sono strutture operative periferiche dell'Arciconfraternita interne alla medesima che operano su delega.

Al solo Provveditore spetta la rappresentanza legale e processuale delle Sezioni Territoriali. L'incarico sulla gestione e vigilanza delle Sezioni Territoriali è attribuito a un Conservatore del Magistrato, coadiuvato dall'Ispettore ai Servizi e dal Rappresentante delle Sezioni medesime.

Le Sezioni Territoriali possono dotarsi di un proprio Regolamento interno, nell'inderogabile rispetto delle norme dello Statuto dell'Arciconfraternita e del presente Regolamento Generale. Detto Regolamento interno ed eventuali successive sue modifiche devono essere approvati dal Magistrato, come stabilito dall'art. 46 dello Statuto, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art. 50 dello Statuto.

Le Sezioni Territoriali devono rispettare le delibere degli Organi dell'Arciconfraternita e ogni direttiva o circolare dei Gruppi Operativi, nonché le direttive e circolari interne di carattere tecnico come, ad esempio, quelle del Direttore Sanitario e dell'Ufficio Ispezione.

ART. 31 - NUOVE COSTITUZIONI, INCORPORAZIONI O FUSIONI

La costituzione di nuove Sezioni Territoriali è deliberata dall'Assemblea ordinaria e necessita della preventiva autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

L'incorporazione, fusione e scioglimento delle Sezioni Territoriali è deliberata, su proposta del Magistrato, dall'Assemblea ordinaria.

L'istanza di incorporazione o fusione di preesistenti Sezioni Territoriali - da presentare al Magistrato - deve essere sottoscritta dai rispettivi Rappresentanti ed essere corredata dai Regolamenti interni e da idonea documentazione sulla situazione dei rapporti giuridici e patrimoniali di ciascuna.

La Sezione Territoriale, derivante da incorporazione o fusione di altre preesistenti, deve procedere alla stesura di un unitario Regolamento interno, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione del Magistrato, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art. 46 dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Magistrato, potrà autorizzare il mantenimento di alcune prerogative a salvaguardia delle consuetudini locali e degli impegni precedentemente assunti dalla Sezione Territoriale incorporata o fusa.

ART. 32 - RAPPRESENTANTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

Il Rappresentante della Sezione Territoriale ne è il responsabile. Egli dirige e controlla le varie attività della Sezione, raccordandosi con il Magistrato che, con specifica delibera, gli conferisce i termini del mandato e i poteri di firma, nonché con il Conservatore preposto alle Sezioni Territoriali.

Il Rappresentante della Sezione Territoriale è coadiuvato da un Vice Rappresentante che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento.

In particolare, il Rappresentante della Sezione Territoriale:

- A) E' responsabile della piena esecuzione, nell'ambito territoriale della Sezione, delle delibere degli Organi dell'Arciconfraternita;
- B) Presidia l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- C) Rappresenta verso i terzi, nei limiti conferitigli dal Magistrato con specifica delibera, le ragioni, gli interessi e le prerogative della Sezione Territoriale;
- D) Vigila sull'andamento economico della Sezione Territoriale;
- E) Tiene i rapporti con gli Organi, gli uffici centrali e l'Ufficio Ispezione dell'Arciconfraternita.

ART. 33 - ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

Il Rappresentante e il Vice Rappresentante - previo controllo dei requisiti previsti dall'art. 55 dello Statuto - sono eletti dagli organi interni della Sezione Territoriale tra i Volontari appartenenti alla medesima, secondo le modalità di elezione previste dal proprio Regolamento interno.

La Commissione Elettorale, per le elezioni nelle Sezioni Territoriali, è composta dal Conservatore preposto alle medesime, dall'Ispettore ai Servizi e da un membro eletto dall'Assemblea della Sezione.

La nomina del Rappresentante di Sezione e del Vice Rappresentante sono ratificate dal Magistrato; il loro incarico ha la durata di un triennio ed è rinnovabile.

ART. 34 - PATRIMONIO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Il patrimonio mobiliare e immobiliare delle Sezioni Territoriali è di proprietà dell'Arciconfraternita.

Alla Sezione territoriale non è attribuita alcuna autonomia economica.

Sulla base di una programmazione delle attività condivise e ritenute necessarie per il conseguimento delle finalità generali o peculiari, il Magistrato stabilisce annualmente uno stanziamento a disposizione di ciascuna Sezione Territoriale con l'obbligo del rendiconto scritto alla fine dell'anno.

Tutte le spese di carattere straordinario devono essere autorizzate dal Magistrato su proposta del Conservatore preposto alle Sezioni Territoriali.

Le entrate delle Sezioni Territoriali derivano dalle quote annuali dei Confratelli e Consorelle e Volontari della medesima, stabilite annualmente dal Magistrato; dai contributi e offerte riscossi nel territorio di pertinenza; dai proventi derivanti da manifestazioni o attività organizzate dalle Sezioni medesime.

Le uscite delle Sezioni Territoriali devono essere autorizzate dal Conservatore preposto alle medesime.

Ogni Sezione Territoriale ha l'obbligo di tenere la propria contabilità annuale e di far confluire le proprie entrate e uscite nella contabilità complessiva dell'Arciconfraternita, imputandole a specifici conti correnti. Tutte le predette operazioni, comprese le relative modalità e i tempi di attuazione, sono coordinate dal Conservatore all'Amministrazione.

ART. 35 - DISTACCAMENTI TERRITORIALI

Per un migliore e più funzionale svolgimento dei servizi di volontariato, ai sensi degli articoli 29 e 46 dello Statuto, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, su proposta del Magistrato, possono essere istituite sedi decentrate dell'Arciconfraternita, definite Distaccamenti Territoriali. Nello stesso modo i Distaccamenti possono essere sciolti o fusi fra loro.

Il Distaccamento Territoriale non ha nessuna autonomia contabile, né alcuna rappresentanza esterna. Esso è sotto la diretta responsabilità del Conservatore preposto alle Sezioni Territoriali e ai Distaccamenti Territoriali.

Il funzionamento del Distaccamento Territoriale è affidato a un Rappresentante eletto dai Volontari appartenenti al medesimo con le modalità di cui al precedente art. 33 del presente Regolamento Generale, la cui nomina è ratificata dal Magistrato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto.

La carica di Rappresentante del Distaccamento Territoriale ha una durata di un triennio ed è rinnovabile.

ART. 36 - GRUPPI OPERATIVI

Il Gruppo Operativo è una articolazione di Volontari che svolgono una determinata attività all'interno dell'Arciconfraternita e quindi uniti da interessi comuni.

Il Gruppo Operativo è un'istituzione interna a tutti gli effetti e dunque soltanto al Provveditore spetta la rappresentanza legale e processuale del medesimo nei confronti delle autorità o dei terzi.

La costituzione del Gruppo Operativo - come il suo scioglimento o la fusione - spetta al Magistrato che ne approva altresì il Regolamento interno, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

Il Gruppo operativo non ha alcuna autonomia economica e contabile. Ogni spesa ordinaria o straordinaria del Gruppo Operativo deve essere autorizzata dal Magistrato, su proposta

del Conservatore ai Servizi e dell'Ispettore ai Servizi.

La vigilanza e il coordinamento dei Gruppi Operativi spettano al Conservatore ai Servizi.

ART. 37 - COMITATO DIRETTIVO DEL GRUPPO OPERATIVO

La gestione del Gruppo Operativo è affidata a un Comitato Direttivo, composto di un numero variabile da tre a sette membri - tra i quali necessariamente il Referente, il Vice Referente e il Segretario - eletti secondo quanto previsto nel Regolamento interno del Gruppo medesimo e nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento Generale.

La nomina del Referente del Gruppo Operativo deve essere ratificata dal Magistrato, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto. Tutte le cariche nel Comitato Direttivo durano per un triennio e sono rinnovabili.

ART. 38 - REFERENTE DEL GRUPPO OPERATIVO

Il responsabile del Gruppo Operativo è il Referente che coordina ogni attività del medesimo, in stretta collaborazione con il Conservatore ai Servizi e l'Ispettore ai Servizi, ai quali deve riferire ogni decisione, esigenza, attività, impiego e coordinamento dei Volontari del Gruppo. Il Referente del Gruppo Operativo garantisce il buon funzionamento, la disciplina e l'esecuzione delle direttive del Provveditore; ove necessario, rappresenta all'esterno il Gruppo su espressa e specifica delega del Provveditore.

Il Referente del Gruppo Operativo è coadiuvato dal Vice Referente che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario del Gruppo Operativo redige i verbali delle riunioni del Gruppo e del Comitato Direttivo, cura ogni aspetto burocratico e la formazione dei nuovi ammessi nel Gruppo.

Alle riunioni del Gruppo Operativo devono essere invitati il Conservatore ai Servizi e l'Ispettore ai Servizi.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, il Gruppo Operativo si deve riunire alla presenza del Provveditore e del Conservatore ai Servizi per presentare la relazione morale ed economico-finanziaria sulle attività svolte e dotazioni ricevute nell'anno precedente. Tale relazione, da inviare al Magistrato, deve altresì contenere i progetti e le necessità economiche future.